

0555000470

LAVORO
ESSENZA TOTALE
LEGGE 11-8-1978 N. 533

SENTENZA N. 1095
2008

0046847



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro



composta dai magistrati:
Dr. Fabrizio Amato
Dr. Fausto Nistico
Dr. Gaetano Schiavone
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1222 del Ruolo Generale anno 2005, discussa
all'udienza dell'8 luglio 2008 , promossa
da

S/ V (Avv. Cavallucci)

appellante

contro

INPGI (Avv. Pane)

appellato

**Oggetto: indennità di disoccupazione - giornalista - diritto a tale
indennità dal licenziamento - sentenza dichiarativa della invalidità del
recesso - conseguenze.**

Svolgimento del processo

Il dr. V S. impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze in data
28.4.2005 che aveva negato il diritto al trattamento di disoccupazione
percepita per il periodo intercorrente fra il licenziamento intimato dal datore di
lavoro e la definitiva cessazione del rapporto, sul presupposto che il
trattamento medesimo fosse indebito in ragione del ripristino del rapporto.

A sostegno dell'impugnazione S. proponeva una diversa interpretazione
dell'impianto normativo regolante la materia.

L'Ente previdenziale, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto
dell'impugnazione.

All'udienza dell'8 luglio 2008 la causa veniva discussa e decisa come da
dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

Motivi della decisione

I termini della questione non sono in discussione. S. è stato licenziato il
14.6.1996 e da quella data ha ricevuto l'indennità di disoccupazione da parte
dell'Ente di previdenza. Il rapporto di lavoro comunque è cessato il 24.12.2000

e con sentenza passata in giudicato il licenziamento intimato nel 1996 è stato ritenuto invalido, con le conseguenze di cui all'art. 18 s.l.

Scutti ha richiesto il trattamento di disoccupazione con decorrenza 24.12.2000 e questo non è negato, chiedendo, tuttavia, l'Ente previdenziale che il dovuto fosse compensato con quanto già indebitamente corrisposto dalla data del licenziamento del 1996 alla definitiva cessazione del rapporto.

In tal modo la questione oggi sottoposta all'attenzione del Collegio è solo se sia o meno dovuta l'indennità di disoccupazione per il periodo 1996/2000, cioè per il periodo interamente coperto dal comando giudiziale di reintegra ex art. 18 s.l. (non sono infatti in contestazione altri elementi contabili intervenuti nella compensazione).

Il presupposto per ottenere l'indennità di disoccupazione è pacificamente la insussistenza di un rapporto di lavoro retribuito e, nel caso di specie, non vi sono dubbi che il rapporto di lavoro sia stato ripristinato fino al 24.12.2000, con sentenza passata in giudicato, alla quale ha fatto seguito sia il pagamento delle retribuzioni che la ricostruzione della posizione previdenziale. Alla effettività di tale situazione è del tutto assimilabile il relativo comando giudiziale, nell'uno e nell'altro caso rimanendo fuori discussione la continuità del rapporto e la onerosità a carico del datore di lavoro.

E' altresì fuori discussione che S. non si potesse ritenere disoccupato per il periodo dal licenziamento del 1996 alla definitiva cessazione del rapporto.

Sostiene, tuttavia, il difensore dell'appellante che le conseguenze di cui all'art. 18 s.l. - di valenza meramente risarcitoria - non escludano il diritto alla disoccupazione: a sostegno di tale proposta interpretativa richiama quella giurisprudenza di legittimità che, in tema di quantificazione del danno ex art. 18 s.l., esclude la detraibilità della indennità di disoccupazione come *aliunde perceptum*.

La proposta dell'appellante non è, però, condivisibile, poiché, come è noto, la non detraibilità della indennità di disoccupazione *medio tempore* percepita riposa proprio sulla sua indebita percezione e, dunque, sull'obbligo di restituzione all'ente previdenziale che la ha erogata.

L'appello, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del grado vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1500,00 oltre iva, cap e spese generali, di cui € 1000,00 per onorari ed € 500,00 per diritti.

Firenze 8 luglio 2008

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in cancelleria
il 6 AGO. 2008

IL CANCELLIERE BB
Maria Pia Principalli



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Lavoro

Prima copia conforme all'originale, rilasciata in forma esecutiva a favore di

INPGI

Firenze, _____

12 NOV. 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Carmela Berloco



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comuniciamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Firenze, _____

12 NOV. 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Carmela Berloco



Copia conforme alla prima copia

Firenze, _____

IL CANCELLIERE